

**Codice di comportamento
in materia di Internal Dealing
di Monrif S.p.A.**

INDICE

Premessa e finalità	3
Art. 1 Soggetti Rilevanti, Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.....	3
Art. 2 Operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione	4
Art. 3 Obblighi di comunicazione	5
Art. 3.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.....	5
Art. 3.2 Obblighi di comunicazione degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti	5
Art. 4 Limitazioni al compimento delle Operazioni: "Blocking period"	5
Art. 5 Obblighi informativi a carico della Società	6
Art. 5.1 Obblighi informativi a carico della Società per i Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	6
Art. 5.2 Obblighi informativi a carico della Società per gli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.....	6
Art. 6 Entrata in vigore	6
Art. 7 Modificazioni ed integrazioni	6
Art. 8 Inosservanza delle regole di comportamento.....	6
Art. 9 Trattamento dei dati personali.....	7
Allegato 1 - Soggetti Rilevanti, Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti	8
Allegato 2 - Azionisti Rilevanti e Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti	10

Premessa e finalità

Il presente Codice di Comportamento Internal Dealing (il “**Codice**”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. (la “**Società**”) in data 14 novembre 2016 e successivamente modificato per recepire i relativi aggiornamenti normativi, al fine di disciplinare gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché le limitazioni sulle operazioni su strumenti finanziari della Società effettuate dai soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo (“**Soggetti Rilevanti**”), dalle persone ad essi strettamente legate (“**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**”), dagli **Azionisti Rilevanti** e dalle persone a questi strettamente legate (“**Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti**”).

La presente versione recepisce la disciplina “*Market Abuse*” in particolare il Regolamento UE 2014/596 del 16 aprile 2014 (il “**Regolamento MAR**”), il relativo Regolamento di esecuzione UE 2016/523 del 10 marzo 2016 (il “**Regolamento di Esecuzione**”) e il Regolamento delegato UE 2016/522 (il “**Regolamento Delegato**”) nonché l’articolo 114 comma 7, del D.Lgs. 58/1998 e le relative norme di attuazione contenute nel Regolamento CONSOB 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

Le disposizioni del Codice hanno efficacia cogente nei confronti dei destinatari del medesimo, secondo quanto specificato.

Art. 1 Soggetti Rilevanti, Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

Ai sensi dall’art. 3, par. 1, punto 25 del Regolamento MAR sono definiti **Soggetti Rilevanti**:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti effettivi dell’Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti con funzioni di direzione nella Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

Ai sensi dall’art. 3, par. 1, punto 26 del Regolamento MAR sono definiti **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

Si considerano **Azionisti Rilevanti** chiunque detenga una partecipazione (calcolata ai sensi dell’art. 118 del Regolamento Emittenti) pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Si considerano **Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti** agli effetti del presente Codice:

- a) il coniuge non separato legalmente, il figlio, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate nella lettera (a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate nella lettera (a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

Art. 2 Operazioni oggetto dell'obbligo di comunicazione

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (le “**Operazioni**”) condotte dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone strettamente legate, dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti rilevanti concernenti gli strumenti finanziari di debito e gli altri strumenti finanziari così come previsti dall'art. 19 comma 7 del Regolamento MAR e dell'art. 10 del Regolamento Delegato:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Comprendono anche, ai sensi dell'art. 19, par. 7 del Regolamento MAR la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti, Persone strettamente legate a Soggetti Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti.

Ai fini di quanto sopra non si tiene conto:

- delle Operazioni il cui importo complessivo (sia corrisposto che pagato) non raggiunga la soglia di euro 20.000 (ventimila) nell'arco di un anno civile (ovvero il maggior importo di volta in volta previsto dalla normativa applicabile);
- delle ulteriori Operazioni eventualmente di volta in volta previste dalla normativa applicabile.

Art. 3 Obblighi di comunicazione

Art. 3.1 Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, comunicano alla Società e alla CONSOB, nei termini e con le modalità sotto precisate, le Operazioni compiute dagli stessi.

La Società ha individuato nella persona del Direttore Amministrativo (il **"Soggetto preposto"**) la figura incaricata al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni sopra previste.

I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono tenuti a trasmettere al Soggetto preposto, entro il primo giorno lavorativo (considerato come tale in Italia) successivo alla data in cui è stata effettuata l'Operazione, il prospetto di cui all'Allegato 1 del presente Codice (come da allegato 1 al Regolamento di Esecuzione) utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica internal.dealing.monrif@monrif.net. Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire via fax al numero 051/6006087. In ogni caso chi trasmette deve mantenere prova dell'avvenuta trasmissione al Soggetto Preposto.

Art. 3.2 Obblighi di comunicazione degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

Ciascuno degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti deve comunicare alla CONSOB ed al pubblico, anche per il tramite della Società (secondo le modalità e i termini successivamente stabiliti), tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari collegati a tali azioni.

Per tutte le comunicazioni di cui al paragrafo precedente gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti devono darne comunicazione, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quella in cui è stata effettuata l'Operazione, tramite l'invio dell'Allegato 2 al presente Codice (come da allegato 6 Regolamento Emittenti) alla (i) CONSOB tramite telefax ovvero via posta elettronica certificata o posta elettronica ed (ii) al pubblico tramite l'invio a due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR.

In alternativa, ove concordato, sarà la Società a provvedere alla comunicazione alla CONSOB ed alla diffusione al pubblico.

Gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti comunicheranno le Operazioni al Soggetto preposto con le medesime modalità sopra riportate (art. 3.1), tramite la compilazione dell'Allegato 2 del presente Codice (come da allegato 6 Regolamento Emittenti).

In tal caso gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti sono tenuti ad inviare tempestivamente le relative comunicazioni alla Società e comunque entro e non oltre il termine della giornata in cui è stata effettuata l'Operazione.

Art. 4 Limitazioni al compimento delle Operazioni: "Blocking period"

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti ed alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti di compiere le Operazioni, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario antecedenti la data di approvazione del progetto di bilancio, della

relazione semestrale e dell'informativa trimestrale dei c.d. "resoconti intermedi di gestione al 31 marzo e al 30 settembre" ("**Periodo di blocco**").

Eventuali deroghe rispetto a quanto sopra dettagliato possono essere concesse dall'Amministratore Delegato della Società in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie dei Soggetti Rilevanti, alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti ed alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti che impongano agli stessi la vendita diretta o indiretta degli strumenti finanziari della Società.

A tal fine i soggetti di cui sopra devono presentare richiesta scritta all'indirizzo email internal.dealing.monrif@monrif.net indicando la descrizione dell'Operazione, la spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze e la dimostrazione che l'Operazione non può essere effettuata in altro momento se non durante il Periodo di blocco. L'Amministratore Delegato della Società provvederà a comunicare per iscritto l'accettazione o meno delle motivazioni.

Art. 5 Obblighi informativi a carico della Società

Art. 5.1 Obblighi informativi a carico della Società per i Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

La Società, per il tramite del Soggetto preposto, rende note alla CONSOB ed al pubblico le informazioni ricevute, dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

Art. 5.2 Obblighi informativi a carico della Società per gli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

La Società, per il tramite del Soggetto preposto, rende note alla CONSOB ed al pubblico le informazioni ricevute, dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni sull'Operazione.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore a far tempo dal 14 novembre 2016.

Art. 7 Modificazioni ed integrazioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato sono, autorizzati ad apportare le integrazioni e le modifiche al Codice che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari per allineare il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Art. 8 Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative ed in particolare delle sanzioni stabilite dall'art. 30 del Regolamento MAR.

Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento MAR, all'art. 114 del Testo Unico della Finanza e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, qualora i Soggetti Rilevanti, le Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al presente Codice siano dipendenti della Società o delle società controllate, laddove applicabile, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni.

Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti ed alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice e della disciplina applicabile.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa, ma anche la responsabilità amministrativa della Società ai sensi anche, tra l'altro, del D.Lgs. 231/2001.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui al presente Codice, la Società tratterà determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti, delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti. Tali soggetti esprimono il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i. essendo edotti, ai sensi del presente Codice, di quanto segue:

- a) il titolare dei dati è Monrif S.p.A. via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna (Titolare);
- b) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa pro tempore vigente;
- c) la natura obbligatoria del conferimento dei dati per le finalità riportate nel presente Codice;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) l'interessato può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo del Titolare o all'indirizzo email privacysoci@monrif.net.

Allegato 1 - Soggetti Rilevanti, Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	
b)	Notifica iniziale/modifica	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>MONRIF S.p.A.</i>
b)	LEI	<i>8856008B5A6D3D9AF935</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	
b)	Natura dell'operazione	

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo		
e)	Data dell'operazione		
f)	Luogo dell'operazione		

Allegato 2 - Azionisti Rilevanti e Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="text"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="text"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="text"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome: Cognome:</p> <p><i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:</p>
b) ²	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="text"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>
3	Dati relativi all'emittente	
a) ³	Nome	MONRIF S.p.A.

b) ⁴	LEI	8856008B5A6D3D9AF935				
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) ⁷	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="text"/>				

1 Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione [Per le Persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

2 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3 [Nome completo dell'entità.]

4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

5 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

6 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

7 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]